



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 106 del 19/07/2012

RICORSO 26 giugno 2012, n. 99

Declaratoria di illegittimità costituzionale.

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale

Ricorso n. 99
depositato il 26 giugno 2012

del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato C.F. 80224030587, Pec agsm2@mailcerlawocaturastato.it, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12,

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore

per la declaratoria
di illegittimità costituzionale

e conseguente annullamento della Legge Regionale Puglia pubblicata sul B.U.R. n. 73 del 21.5.2012 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004 n. 7 (Statuto della Regione Puglia)" approvata dal Consiglio Regionale, in prima lettura con deliberazione n. 74 del 24 gennaio 2012 e confermata, in seconda lettura con deliberazione n. 86 dell'11 maggio 2012 per contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione e con l'articolo 14, comma 1, lettera a) del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 148/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo)

e ciò a seguito ed in forza

della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno 2012.
1. Nel Bollettino Ufficiale n. 73 del 21.5.2012 della Regione Puglia è stata pubblicata la Legge Regionale "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia): seconda lettura (articolo 123 della Costituzione della Repubblica italiana)".

Con tale provvedimento legislativo, composto da un unico articolo, la Regione Puglia ha così disposto:

"Art. 1

1. Alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 24 (Composizione, modalità di elezione e scioglimento del Consiglio regionale) la parola "settanta" è sostituita dalla seguente: "sessanta";

b) al comma 2 dell'articolo 33 (Prima seduta del Consiglio regionale) le parole: "dieci consiglieri" sono sostituite dalle seguenti: "otto consiglieri";

c) al comma 1 dell'articolo 34 (Convenzione del Consiglio regionale) le parole: "dieci consiglieri" sono sostituite dalle seguenti "otto consiglieri";

d) il comma 5 dell'articolo 4 (Giunta regionale) è sostituito dal seguente:

e) "5. Possono essere nominati componenti della Giunta regionale esclusivamente i Consiglieri regionali eletti.";

f) dopo il comma 5 dell'articolo 43 è inserito il seguente:

"5bis. In deroga al comma 5, il Presidente della Giunta regionale può nominare assessori, in un numero non superiore a un quarto dei componenti della Giunta, i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità per la carica di Consigliere regionale."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalla X legislatura".

2. In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), che modifica l'articolo 24, comma 1, dello Statuto riduce il numero dei consiglieri regionali eletti da "settanta" a "sessanta". Tale modifica, pur prevedendo una riduzione sostanziale del numero dei componenti del Consiglio regionale, non è conforme al disposto dell'articolo 14, comma 1, lettera a) del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 148/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), il quale prevede che, per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni debbano adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alla previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente, della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 50 per le regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti.

Considerato che la Regione Puglia, in base alle rilevazioni statistiche (fonte: sito www.comuni-italiani.it) risulta avere 4.091.259 abitanti, la previsione di un numero massimo di 60 consiglieri regionali contrasta con la citata norma statale e con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

Il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, è vincolante per le Regioni, al fine di soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

A nulla varrebbe, in senso contrario, sostenere la riserva di potestà organizzativa in favore di ciascuna regione: i limiti dell'autonomia organizzativa, infatti, non possono essere dilatati fino al punto della non osservanza delle norme statali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

3. Come è noto, il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente "imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti" (da ultimo, sentenze n. 139 del 2012 e n. 182 del 2011).

Questi vincoli possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un "limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa" (sentenza 182 del 2011, nonché sentenze n. 297 del 2009, n. 289 del 2008 e n. 169 del 2007).

La legge della Regione Puglia impugnata si è discostata da detti principi perché non ha rispettato il

vincolo dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi ad obiettivi nazionali.

Dispone l'art. 14 comma 1, lettera a) del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, deve essere uguale o inferiore a "cinquanta" per le regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti: la legge regionale impugnata ha ridotto il numero dei consiglieri regionali eletti soltanto da "settanta" a "sessanta" ponendosi in contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione.

Pertanto, in base alle considerazioni che precedono, il Presidente del Consiglio dei Ministri, come in epigrafe rappresentato e difeso,

CHIEDE

che la Corte Ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittima la Legge Regionale Puglia indicata in epigrafe, per contrasto con gli artt. 117, comma 3, della Costituzione e con l'articolo 14, comma 1, lettera a) del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 148/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo)

Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso:

1. Estratto della deliberazione del C.d.M. del 15 giugno 2012, con la richiamata relazione del Dipartimento per gli Affari Regionali.
2. Copia della legge impugnata.

Roma, 20 giugno 2012
